

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2396/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 luglio 1991**  
**che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1990/1991**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori;

considerando che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare queste rese come indicato nell'allegato I;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1990/1991 le rese di olive e di olio nonché le relative zone di produzione sono stabilite nell'allegato I.
2. La delimitazione delle zone di produzione è indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.